

Prot. 370688
del 1 giugno 2012

OGGETTO: Richiesta di parere sull'applicazione della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 come modificata dalla L.R. 21 dicembre 2010, n. 19.

Si risponde al quesito di cui all'oggetto che Lei ha posto in rappresentanza di un quinto dei componenti il **Consiglio comunale**, ai sensi della D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006 con la quale è stata disciplinata l'attività di consulenza a favore degli Enti locali da parte degli Uffici e Servizi della Regione delle Marche.

Lei chiede se determinati edifici colonici individuati dal P.R.G. **del Comune** possano o meno essere oggetto degli interventi previsti dalla LR n. 22/09 in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della stessa (come modificata ed integrata dalla L.R. n. 19/10), secondo il quale non possono essere demoliti e ricostruiti gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, nonché dal successivo art. 4, comma 5, lett. g), secondo il quale, fatto salvo il disposto dell'art. 2 comma 1, non possono essere oggetto degli interventi previsti dalla legge "gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13".

La P.F. "Urbanistica, ed Espropriazione" del Servizio "Territorio, Ambiente, Energia" della Regione Marche, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 769/2006 può esprimere pareri sull'interpretazione delle norme giuridiche, cioè delle norme legislative e regolamentari che disciplinano materie di competenza della Regione, prescindendo dai casi specifici che hanno dato occasione alle relative richieste.

Pertanto, tralasciando il caso specifico costituito dall'applicazione della LR n. 22/09 in riferimento alle particolari disposizioni del PRG **del Comune** in ordine alle case coloniche individuate ai sensi dell'art. 15 della LR n. 13/1990, sull'applicazione dei due articoli della LR 22/09 sopra richiamati si osserva quanto segue.

Sull'applicazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010 n. 19, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, lett. g) della stessa, questa P.F. "Urbanistica ed Espropriazione" ha espresso un parere in data [03/03/2011, prot. 122741](#), che si allega in copia.

Dal disposto dell'art. 4, comma 5, lett. g) della L.R. n. 22/09 risulta che sono esclusi dall'applicazione degli interventi edilizi previsti dalla medesima L.R. n. 22/09 non tutti gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR nonché ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 13/1990, ma, fra gli edifici censiti, solo quelli sottoposti "a restauro e a risanamento conservativo".

L'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, dispone, al comma 1, che ogni comune entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (termine ordinatorio) effettui "un censimento dei fabbricati rurali esistenti indicando la loro superficie e i dati catastali dei terreni costituenti l'azienda agricola asservita", e stabilisce, al comma 2, che nel medesimo termine "ciascun comune, sentita la commissione edilizia comunale integrata "compila un apposito elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26".

Lo stesso art. 15 al comma 3 precisa poi che “per gli edifici iscritti nell’elenco, di cui al comma precedente, non è consentita la demolizione, ma soltanto il restauro conservativo”.

La disposizione di cui all’articolo 4, comma 5, lett. g) della L.R. n. 22/09 fa perciò riferimento oltre agli edifici storici extraurbani censiti dai Piani Regolatori Generali dei comuni ai sensi dell’art. 40 delle NTA del PPAR (che a sua volta richiama quelli di cui all’art. 15, punto 3 delle medesime NTA) anche agli edifici nelle zone agricole (rurali e non) iscritti o da iscrivere nello “elenco” di cui al predetto art. 15, comma 2, della L.R. n. 13/1990.

Se un Comune nell’applicare l’art. 15 della L.R. n. 13/1990 non ha tenuto ben distinto il censimento di cui al comma 1 dall’elenco di cui al comma 2, o comunque ha emanato una normativa che può dare luogo a dubbi interpretativi, a parere di questa P.F. dovrebbe procedere, nel modo che riterrà più opportuno, a chiarire le proprie disposizioni in modo da evitare incertezze nell’applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. g) della L.R. n. 22/09.